

XIX legislatura

A.S. 1852:

**"Conversione in legge del decreto-legge
27 marzo 2026, n. 38, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale
ed economica"**

Aprile 2026

n. 347



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1852: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"». NL347, aprile 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

CAPO I Misure urgenti in materia fiscale	1
Articolo 1 (<i>Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati</i>)	3
Articolo 3 (<i>Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali</i>)	3
Articolo 4 (<i>Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti</i>)	5
Articolo 5 (<i>Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199</i>)	7
Articolo 6 (<i>Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni</i>)	7
Articolo 7 (<i>Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>)	9
Articolo 8 (<i>Misure fiscali in favore delle imprese</i>)	12
Articolo 9 (<i>Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti</i>) ...	14
Articolo 10 (<i>Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione</i>)	15
Articolo 11 (<i>Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX</i>)	15
Articolo 12 (<i>Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche</i>)	17
CAPO II Ulteriori misure urgenti.....	19
Articolo 13 (<i>Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP</i>)	19
Articolo 14 (<i>Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	22
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>)	26
Articolo 16 (<i>Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026</i>)	27
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato</i>)	28
Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	29

CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1

(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)

L'articolo interviene sulle disposizioni – contenute nella legge di bilancio per il 2026 – che disciplinano il calcolo della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

In particolare, il comma 1 specifica che tale modalità di calcolo della base imponibile si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della disciplina medesima).

Il comma 2 fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in data antecedente al 1° gennaio 2026, in applicazione della disciplina previgente, nonché i comportamenti adottati dal 1° gennaio 2026 fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge (28 marzo 2026, secondo quanto disposto dall'articolo 19). Si precisa, inoltre, che non si procede, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

La RT conferma che la disposizione modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, ridefinendo il regime transitorio di applicazione delle nuove regole introdotte dal comma 138, in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.

Il nuovo testo precisa che le disposizioni del comma 138 si applicano alle operazioni effettuate dal 2026, come a legislazione vigente, ma solo se in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Coerentemente con quanto previsto dal comma 139 nella sua prima formulazione, la norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, è stabilito che siano fatti salvi tutti i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026, come già previsto a legislazione vigente, nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione, in riferimento ai quali non sono state svolte attività accertative in quanto recenti. Si precisa infine che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Evidenzia che alla norma originaria sono stati ascritti effetti negativi in termini di gettito quantificati in 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026, considerando le nuove regole maggiormente agevolative rispetto a quelle precedenti.

Rileva che la modifica, di fatto, riduce il perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole, determinando un recupero di gettito, rispetto a quanto ascritto in sede di valutazione della norma originaria.

Pertanto, assumendo l'ipotesi che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti, la

modifica determina un recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Restrizione dell'ambito di applicazione del nuovo regime IVA permutate, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 199/2025	E	T	7,6			7,6			7,6		

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la RT assicura che la modifica si limita, di fatto, ad una riduzione del perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole fiscali, limitandone l'applicazione alle sole operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

La norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Per i profili di quantificazione, premesso che la stima degli effetti in conto maggiori entrate previste per il 2026, relativamente ai contratti già perfezionati in precedenza, appare in linea di principio coerente con i dati e parametri considerati dalla RT annessa alle disposizioni originarie di cui ai commi 138 e 139 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2026¹, determinando un recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi a conferma della prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla RT in esame secondo cui circa la metà delle operazioni permutative effettuate in ciascun anno è, di norma, riconducibile ai contratti stipulati nelle annualità precedenti.

¹ La RT annessa al disegno di legge di bilancio 2026, relativamente ai commi 138 e 139 dell'articolo 1, sottolineava che le norme richiamate definiscono i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, erano stati utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, relativamente alle operazioni permutative immobiliari che assumono un valore medio annuo di 877,32 milioni di euro. In via prudenziale, ipotizzando che la modifica normativa determinava una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la RT stimava che la modifica normativa avrebbe determinato effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando analogamente un'aliquota media sulle cessioni del 17,76%, come desunta dalle dichiarazioni IVA, si sarebbe pervenuti ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro. Veniva pertanto stimata, complessivamente, una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2026. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C. 2750, pagine 40-41.

Articolo 2 ***(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)***

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 154, della legge n. 232 del 2016, aggiungendovi il riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, estende il divieto di cumulo con l'opzione di cui all'articolo 24-*bis* del TUIR (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, tendenzialmente pari a 300.000 euro forfetari annui), anche al nuovo regime impatriati di cui, appunto, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 (recante "Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", ai sensi del quale i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 917 del 1986, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni).

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

La RT evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti, e che, peraltro, gli stessi potrebbero essere positivi considerato il carattere restrittivo della stessa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 ***(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)***

Il comma 1 inserisce il comma 5-*ter* all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo di acquisto e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda (c.d. avviamento negativo), nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota quale componente positivo rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Il comma 2 aggiunge il comma 4-*nonies* all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo una disposizione analoga a quella prevista al comma 1 ma riferita all'IRAP e sempre per le imprese che adottano i principi contabili internazionali. In tal caso, l'avviamento negativo, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi dell'articolo 18.

La RT afferma che la disposizione, che prevede la rateizzazione quinquennale della tassazione del *badwill*, comporta effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

La RT chiarisce che ai fini della stima degli effetti finanziari, all'interno della banca dati dell'imposta di registro relativa agli anni 2022-2024, sono stati individuati i soggetti *IAS/IFRS Adopter* che hanno effettuato operazioni contraddistinte dal codice negozio 1118 (compravendita di aziende). L'analisi delle note integrative dei rispettivi bilanci ha consentito di verificare se, nelle operazioni di aggregazione aziendale concluse nel periodo considerato, la *Purchase Price Allocation* avesse generato un avviamento positivo (*goodwill*) oppure un avviamento negativo (*negative goodwill* o *badwill*) imputato a conto economico e rilevante ai fini Ires.

Nel complesso, evidenziando preliminarmente il numero limitato di fattispecie, nel periodo analizzato (2022-2024) è stato contabilizzato a conto economico un ammontare di componenti positivi riconducibili al *badwill* pari a 25 milioni di euro, che ha comportato l'inclusione nelle imposte correnti di un ammontare complessivo di Ires pari a 6,0 milioni di euro, considerando l'aliquota legale pari al 24%.

Con riferimento all'Irap, la RT rileva che i soggetti che hanno registrato un *badwill* a conto economico hanno imputato tale componente positiva di reddito in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Conseguentemente, dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente relative al gettito IRAP.

La quantificazione assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro.

La previsione di una rateizzazione di tale imposta, in quote costanti su un periodo quinquennale, determina effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti finanziari in termini di competenza e cassa, con un acconto Ires del 75 per cento, tenuto conto dell'entrata in vigore della norma nel 2026 con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

(milioni di euro)

Competenza	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	-9,6	-7,2	-4,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

(milioni di euro)

Cassa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	0,0	0,0	-22,2	-3,0	-0,6	1,8	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze determinate dell'avviamento negativo nelle operazioni di acquisto di aziende, di cui all'art. 1, c. 237, della L. 234/2021 – IRES	E	T	-22,2	-3,0	-0,6	-22,2	-3,0	-0,6	-22,2	-3,0	-0,6

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura ai fini Ires, al fine di verificarne la prudenzialità appare opportuno che venga fornito un supplemento di informazioni circa la metodologia e i dati assunti. In particolare, andrebbe chiarito il motivo per cui ai fini della quantificazione la RT assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro. Inoltre, andrebbe fornita l'entità della presumibile platea cui verrà applicata la misura, distinguendo fra i soggetti che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi e i contribuenti che invece dovranno presentare una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni contenute all'articolo 18.

Articolo 4

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

Il comma 1, in considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, prevede che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, siano esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Tale esenzione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi dell'articolo 18.

La RT afferma che la disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione, dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.

Ai fini della valutazione finanziaria, la RT evidenzia che sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti. In particolare, è stato preso in considerazione il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali/casse, che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), anch'esso esaminato ai fini della stima degli effetti finanziari della misura.

Dall'esame dei bilanci dei due suddetti fondi risulta un'imposta versata (imposta sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5/26 per cento) di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti.

Pertanto, si stima che l'intervento determini i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-16,8	-16,8	-16,8	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi da capitale relativa agli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 385/1993	E	T	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri derivante dall'esenzione dell'imposta sostitutiva in esame, pur se la RT fornisce delle indicazioni circa i fondi di garanzia dei depositanti presi in considerazione, non indica gli ulteriori dati in base ai quali è possibile determinare l'importo dell'imposta versata e quantificata dalla RT in 8,4 milioni di euro su base annua. Allo stesso modo non vengono fornite le motivazioni per cui, ai fini della determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'esenzione dell'imposta sostitutiva nel triennio 2026-2028, viene raddoppiato a titolo prudenziale l'importo dell'imposta versata derivante dall'esame dei bilanci dei fondi presi in considerazione. A tal fine, la RT spiega che l'importo è stato raddoppiato per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti, senza tuttavia indicare ulteriori elementi di dettaglio.

Sui predetti punti andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni contenute all'articolo 18.

Articolo 5

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Il comma 1 esclude, ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 (che ha introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchetti di valore inferiore ai 150 euro), alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la RT della norma che istituiva il contributo in esame aveva già considerato un periodo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio necessari alla concreta applicazione della misura, ascrivendo, pertanto, effetti finanziari calcolati su metà anno per il 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)

Il comma 1 novella le disposizioni dell'articolo 1, comma 142, della legge di bilancio per il 2026 concernenti le provvigioni soggette a ritenuta ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026, anziché dal 1° marzo 2026. In particolare, la norma fa riferimento ai compensi riconosciuti per attività di intermediazione commerciale (quali agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari), sui quali è applicata una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta. La disposizione si inserisce nel più ampio intervento effettuato dall'articolo 1, commi 140-142, della legge di bilancio 2026 volto a estendere tale obbligo anche a categorie prima esentate, come agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei e agenti e commissionari di imprese petrolifere, uniformandone così il trattamento fiscale.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18, nell'ambito delle risorse ivi previste, mediante riduzione di appositi fondi di bilancio, tra cui il Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge n. 199 del 2025, e il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT evidenzia che sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili, pertanto, in 14,3 milioni di euro nel 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori entrate tributarie correnti per il 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Posticipazione dal 1° marzo al 1° maggio 2026 della data di riferimento per l'applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 1, c. 142, della L. 199/2025	E	T	-14,3			-14,3			-14,3		

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la disposizione interviene sull'articolo 1, comma 142, della legge di bilancio 2026, recante disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e da altri soggetti, posticipandone la decorrenza dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Per i profili di quantificazione, la RT annessa alla legge di bilancio 2026 forniva la quantificazione del relativo effetto di maggior gettito dal 2026², ora ridotto a causa del differimento di due mesi della relativa entrata in vigore. Ciò premesso, nel presupposto che la quantificazione a suo tempo effettuata dalla RT risulti congrua e ispirata a prudenzialità, appare corretta la stima di effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità a seguito del rinvio dell'applicazione della misura per due mesi.

² La RT annessa ai commi da 140 a 142 dell'articolo 1 della legge di legge di bilancio 2026 ha precisato che le relative norme ampliano l'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600 a nuove fattispecie. Le disposizioni, attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di settori economici che ne sono ad oggi sprovvisti, consentono di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi – grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della *compliance by design*. Per la quantificazione dei conseguenti effetti sul gettito, la RT evidenzia che la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025, ha stimato la propensione media al *gap* (i.e.: propensione Irpef ed Ires, ponderata per i rispettivi potenziali) in misura pari al 42%. La stessa RT, ai fini dell'utilizzo di tale ultimo dato, evidenzia che è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2023, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nei nuovi settori economici interessati dalla ritenuta. Dividendo tale valore, ammontante a 1,4 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al *gap* (cioè: 58%) ha valutato il totale dei componenti positivi, inclusi quelle non dichiarati, per un importo corrispondente a 2,4 miliardi di euro. Applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (pari a 1 miliardo) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio ($8\% = [(23/2)+(23/5)]/2$), si ottiene un maggior gettito strutturale annuo pari a 80 milioni. A tale proposito, la RT aggiunge che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del *collection gap*, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al *gap* da riscossione Irpef ed Ires (5%) per l'importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 5,6 milioni $[(0,08*(1,4 miliardi))*0,05]$. Per l'anno 2026 il maggior gettito era prudenzialmente quantificato in 10/12. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C. 2750, pagine 41-42.

Articolo 7

(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

Il comma 1 interviene sulla disciplina dell'agevolazione in forma di cd. iperammortamento eliminando il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025, al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 18.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La RT afferma che la disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), recante l'agevolazione in forma di cd. iperammortamento, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell'investimento al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, la disciplina di cui ai commi in precedenza richiamati prevede una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, gli investimenti effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.

La RT precisa che i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

Ai fini della stima, la RT ha considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

(milioni di euro)

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% – 180%

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, la RT stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Sono stati presi in considerazione, per ogni singola annualità, la totalità degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0, riproporzionata, nel solo periodo d'imposta 2028, per tener conto della vigenza della norma per nove mesi.

Infine, la RT assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

(milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	-249,5	-831,5	-1.429,5	-1.665,2	-1.665,2	-1.415,8	-835,2	-266,7	0	0	0
IRPEF	-39,9	-133,7	-225,3	-261,5	-261,5	-221,6	-131,5	-41,2	0	0	0
Addizionale regionale	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0	0	0
Addizionale comunale	-0,8	-2,8	-4,7	-5,4	-5,4	-4,5	-2,5	-0,9	0	0	0
TOTALE	-292,6	-975,9	-1.672,7	-1.947,4	-1.947,4	-1.654,8	-976,8	-311,2	0	0	0

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:

(milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-436,6	-1.268,0	-1.878,0	-1.842,0	-1.665,2	-1.228,8	-399,6	159,6	200,0	0,0
IRPEF	0	-69,8	-204,1	-294,0	-288,7	-261,5	-191,7	-63,8	26,5	30,9	0,0
Addizionale regionale	0	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-1,0	-3,4	-5,3	-5,6	-5,4	-4,2	-2,0	-0,4	0,3	0,0
TOTALE	0	-509,8	-1.483,4	-2.190,5	-2.151,6	-1.947,4	-1.437,6	-473,0	183,3	231,2	0

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

(milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-354,7	-1.103,8	-1.622,7	-1.587,6	-1.436,4	-1.081,7	-362,2	163,5	166,4	0,0
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	-414,2	-1.291,9	-1.893,0	-1.854,1	-1.679,8	-1.265,6	-427,8	188,9	191,9	0

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

(milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-81,9	-164,2	-255,3	-254,4	-228,8	-147,1	-37,4	-3,9	33,6	0,0
IRPEF	0	-13,1	-25,7	-39,6	-40,3	-36,0	-22,9	-6,8	-1,0	5,6	0,0
Addizionale regionale	0	-0,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,6	-0,9	-0,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,0
TOTALE	0	-95,6	-191,5	-297,5	-297,5	-267,6	-172,0	-45,2	-5,6	39,3	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028		
1	Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025	IRES	E	T		-81,9	-164,2		-81,9	-164,2		-81,9	-164,2	
		IRPEF	E	T		-13,1	-25,7		-13,1	-25,7		-13,1	-25,7	
		Addizionale regionale	E	T					-0,5	-1,1			-0,5	-1,1
			S	C		0,5	1,1							
		Addizionale comunale	E	T					-0,1	-0,5			-0,1	-0,5
S	C			0,1	0,5									

Al riguardo, pur se la quantificazione operata dalla RT appare in linea con quella fornita nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), si evidenzia che la RT illustra la metodologia di stima e fornisce i risultati della stessa – chiarendo in particolare i dati riguardanti l'ammontare degli investimenti utilizzati e le ipotesi sottostanti la ripartizione tra le diverse aliquote agevolative previste dalla norma – ma non esplicita altre informazioni quali, in particolare, le aliquote effettivamente applicate per la quantificazione delle minori entrate fiscali e quale sia l'incidenza prevista dell'incapienza fiscale, così da consentire un riscontro della congruità della perdita di gettito stimata rispetto ai volumi di investimento stimati. Al fine di consentire una verifica della stima effettuata andrebbero pertanto forniti gli ulteriori dati di dettaglio.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni contenute all'articolo 18.

Articolo 8 **(Misure fiscali in favore delle imprese)**

Il comma 1 riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge n. 199 del 2025 (ai sensi del quale le risorse del Fondo ivi previsto, destinato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, con una dotazione di 1.300 milioni di euro per il 2026, possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, da usufruire esclusivamente in compensazione), alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024 (effettuate dalle imprese al GSE e recanti la descrizione del progetto d'investimento e il relativo costo al fine di accedere al credito d'imposta correlato a Transizione 5.0), e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 (che recano l'indicazione dei beni, macchine, sistemi ecc. agevolabili), aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Il comma 2 prevede che entro il 30 aprile 2026 il GSE comunichi ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 dispone che il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (tetto di utilizzazione annua dei crediti d'imposta pari a 250.000 euro), di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (ai sensi del quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è fissato in 1 miliardo di lire per ciascun anno solare, elevabile, con decreto ministeriale, fino a 700.000 euro), e di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (ai sensi del quale gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (che prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (che istituisce e disciplina il credito d'imposta correlato al Piano Transizione 5.0), e del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 18 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026.

La RT puntualizza che sono considerati eleggibili ai fini dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n.

232 del 2016, nonché i costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del *made in Italy* relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648 milioni di euro, dei quali 1.533 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché ai costi sostenuti per le certificazioni.

(milioni di euro)

Classi di risparmio energetico	Numero Richieste	Credito Imposta Totale	Credito Imposta allegati A e B + certificazioni
PROCESSO INTERESSATO	6.563	1.432	1.338
5% – 10%	1.443	257	245
10% – 15%	215	62	58
oltre 15%	4.905	1.113	1.035
STRUTTURA PRODUTTIVA	854	217	195
3% – 6%	180	37	29
6% – 10%	224	32	29
oltre 10%	450	147	137
Totale	7.417	1.648	1.533

Il limite di spesa di 537 milioni di euro, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere – conclude la RT – conseguentemente congruo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che, in data successiva al 6 novembre 2025, abbiano presentato comunicazioni relative a investimenti "Transizione 5.0" risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità	S	C	537,0			537,0			537,0		

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei dati forniti, di natura amministrativa, dai quali si evince la congruità della somma stanziata e del fatto che, comunque, l'onere è configurato come tetto di spesa. Peraltro, l'effettività del limite di spesa in relazione a un beneficio concesso sotto forma di credito d'imposta risulta attestata proprio dalla

necessità del presente stanziamento per soddisfare, sia pure parzialmente, le richieste tecnicamente ammissibili che non hanno potuto beneficiare del credito d'imposta originario per effetto del raggiungimento del correlato limite di spesa.

Articolo 9

(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

Il comma 1 esclude l'applicazione, sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 36 del 2021 (ovvero i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive), versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28 marzo 2026 fino al 31 dicembre 2026, delle ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 (pari al 20%), se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 18 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2026.

La RT afferma che, ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, sono stati utilizzati i dati in possesso del Dipartimento dello sport, dai quali risulta che i beneficiari della proposta sono circa 19.200 soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, operando prudenzialmente un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

La Rel. III. ricorda che la disposizione ripropone per l'anno 2026 la sostanziale esenzione dall'IRPEF stabilita dall'articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, per i premi erogati, entro il limite annuo di 300 euro, agli atleti dilettanti nell'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Esenzione dall'applicazione delle ritenute alla fonte sui premi di risultato versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, per un ammontare complessivo non superiore a 300 euro, di cui all'art. 36, c. 6- <i>quater</i> , del D.Lgs. 36/2021	E	T	-1,4			-1,4			-1,4		

Al riguardo, segnalato che la presente disposizione risulterà vigente per circa un mese in meno rispetto a quella analoga prevista per il 2024 e che le relative quantificazioni riportano la medesima stima, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la platea dei beneficiari risulti correttamente stimata.

Articolo 10

(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione)

Il comma 1, introducendo il comma 3-*bis* all’articolo 3 del D.Lgs. n. 110 del 2024, prevede che per i soli carichi di cui al comma 3, lettera *b*) (quelli affidati all’agente della riscossione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 110 del 2024, ovvero l’8 agosto 2024), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che deve definire le modalità e i termini della richiesta, ai sensi del comma 3 (decreto che non è stato ancora emanato).

Il comma 2 inserisce la medesima disposizione all’articolo 211 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33).

La RT assicura che per il suo contenuto di ordine procedurale la disposizione non è idonea a determinare oneri per la finanza pubblica.

Precisa, sul punto, che la stessa si limita a disporre che, relativamente ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all’8 agosto 2024 – e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico – la richiesta di riconsegna anticipata degli stessi debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito al tenore ordinamentale della norma. Pertanto non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

La norma reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione delle ritenute su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE.

In particolare, il comma 1, lettere da *a*) a *d*), dispone una serie di modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 87 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), volte a ripristinare il regime in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni detenute dai titolari del reddito di impresa (imprenditori e società o enti residenti) previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 51, della legge n. 199 del 2025.

Nello specifico viene eliminato il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026.

I commi 2 e 3 recano delle modifiche con riguardo alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale (dell'1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE al fine di ripristinare il regime previgente all'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 199 del 2025.

Conseguentemente, il comma 4 dispone l'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 5 fa decorrere le presenti disposizioni dal 1° gennaio 2026.

Il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, ai sensi dell'articolo 18.

La RT afferma che le disposizioni in esame ripristinano la legislazione vigente prima del recente intervento operato con la legge n. 199 del 2025 (articolo 1, commi 51-55) in materia di trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa.

In particolare, si interviene agli articoli 58, 59, 87 e 89 del Tuir, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Il comma 5 prevede che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella legge di bilancio 2026 e pari a:

(milioni di euro)

2026	2027	2028	dal 2029
-35,2	-43,9	-45,1	-45,4

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5%	ritenuta a titolo d'imposta	E	T	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
		IRES	E	T	-22,1	-30,4	-31,6	-22,1	-30,4	-31,6	-22,1	-30,4	-31,6
		IRPEF	E	T	-0,6	-0,9	-0,9	-0,6	-0,9	-0,9	-0,6	-0,9	-0,9
		addizionale regionale	E	T					-0,1	-0,1		-0,1	-0,1
		addizionale regionale	S	C		0,1	0,1						

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione operata riproduce esattamente quella effettuata in sede di legge di bilancio 2026 e riferita all'articolo 1, commi da 51 a 55, della legge n. 199 del 2025. Ciò premesso, sarebbe comunque utile acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine alla base dati ricostruita e ai parametri adottati per la stima del valore fiscale delle partecipazioni.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni contenute all'articolo 18.

Articolo 12

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La norma modifica l'importo dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche incrementandolo da 100 euro a 118 euro.

Si specifica che la presente disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

La RT afferma che la disposizione modifica la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

In particolare, evidenzia che la nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, la RT ha considerato le società di capitali (circa 1,5 milioni) e le società di persone (circa 600 mila) attive, che rappresentano una parte dei soggetti complessivamente titolari di conti correnti. In

un'ottica prudenziale, assume che le prime detengano mediamente 2 conti correnti e le seconde 1,5 conti. Applicando l'imposta di bollo pari a 100 euro per ciascun conto corrente, il gettito annuo risulta pari a circa 390 milioni di euro. La RT ritiene che l'incremento dell'imposta non determini una riduzione del numero dei rapporti, tenuto conto del limitato incremento del costo, a fronte dell'interesse delle imprese a mantenere più rapporti (per linee di credito, fidi e strumenti di risparmio), oltre che in considerazione dell'estrema prudenza nella valutazione dei dati circa il numero di rapporti potenzialmente interessati dalla disposizione.

Sulla base della stima del gettito complessivo annuo sopra riportata, applicando un aumento di 18 euro (da 100 euro a 118 euro) per ogni conto corrente intestato alle società si otterrebbe un maggiore gettito di circa 70,2 milioni di euro su base annua.

Considerando la decorrenza della misura, si stimano i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	dal 2029
Imposta di bollo	52,7	70,2	70,2	70,2
IRES	0,0	-17,0	-15,4	-13,0
IRPEF	0,0	-5,1	-4,6	-3,8
IRAP	0,0	-3,9	-3,4	-2,8
TOTALE	52,7	44,2	46,8	50,6

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche	Imposta di bollo	E	T	52,7	70,2	70,2	52,7	70,2	70,2	52,7	70,2	70,2
		IRES	E	T		-17,0	-15,4		-17,0	-15,4		-17,0	-15,4
		IRPEF	E	T		-5,1	-4,6		-5,1	-4,6		-5,1	-4,6
		IRAP	E	T					-3,9	-3,4		-3,9	-3,4
			S	C		3,9	3,4						

Al riguardo, tenuto conto della quantificazione fornita dalla RT che risulta verificabile e nel presupposto che l'incremento dell'imposta di bollo non determini una riduzione del numero dei rapporti, così come stimato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II ULTERIORI MISURE URGENTI

Articolo 13

(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)

Il comma 1 con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. In particolare, la disposizione interviene sulla disciplina recata dall'articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di talune amministrazioni pubbliche. Tale norma prevede che fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026 riducano la spesa per assunzioni con rapporto di lavoro indeterminato di un importo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri di riparto della quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Nel testo vigente, la disposizione richiamata prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 606 e nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo³ per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, debba essere destinata nell'anno 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali, individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. In sintesi, la disposizione in commento modifica il primo periodo del citato comma 607, sopprimendo il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiornando i riferimenti temporali mediante la sostituzione dell'anno 2025 con l'anno 2026 e del triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025. Pertanto, per effetto della novella, si dispone che la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche è destinata per l'anno 2026 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali sulla base della media delle percentuali riferite al triennio 2023-2025. Resta fermo quanto previsto in ordine alla trasmissione della relazione annuale.

Il comma 3 novella l'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prorogando dal 2025 al 2026 l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui relativa agli oneri connessi alla gestione da parte di CONSAP delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012.

Il comma 4 reca le previsioni di carattere finanziario e stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

La RT rileva che il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

³ Capitolo 6621 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Alla data del 26 marzo 2026, il sistema Datamart segnalava una disponibilità di 92,9 milioni di euro su uno stanziamento definitivo di competenza di 223,1 milioni per il 2026 e per le annualità 2027-2028. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, I.G.B. bilancio dello Stato 2026/2028, sistema Datamart/RGS, stato di previsione del MIC, interrogazione al 27 marzo 2026.

La misura, considerato quanto previsto dal comma 834 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 – secondo cui gli enti interessati provvedono a effettuare il versamento di una somma corrispondente alla riduzione delle facoltà assunzionali nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato – determina minori entrate per lo Stato, quantificabili in euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In relazione al comma 2 evidenzia che la disposizione ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche sia assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Ribadisce che il comma 3 interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui si è stabilito:

- a) relativamente alla gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78⁴, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa (comma 762);
- b) relativamente alle attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (comma 763).

⁴ La norma prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Tanto premesso, la RT rileva aggiuntivamente che alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare, stipulato in data 7 agosto 2023, tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell'attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

Evidenzia che la disposizione in esame – per la parte corrispondente alle disposizioni che, ove approvate, si collocherebbero al comma 12-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025 – consentirà una ordinata prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto il 31 dicembre 2025.

Evidenzia che la prosecuzione del rapporto contrattuale con la CONSAP si rende necessaria anche al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Sul comma 4 rileva che la norma reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame i seguenti effetti, in conto maggiori oneri/maggiori entrate tributarie, e minori entrate extratributarie per le annualità 2026 e 2027 oltre che maggiori spese per il solo 2026:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale	S	C				2,3	2,3		2,3	2,3	
		E	TC				1,1	1,1		1,1	1,1	
		E	EXT	-2,3	-2,3							
3	Spese connesse alla prosecuzione dell'attività istruttoria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici di escussione della garanzia pubblica, di cui all'art. 1, c. 762, della L. 197/2022	S	C	0,5			0,5			0,5		

Al riguardo, sul comma 1, posto che già con l'articolo 12, comma 16-*duodevicies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, era stato disposto il rinvio dal 2025 al 2026 dei risparmi derivanti dalla limitazione delle assunzioni del comparto delle fondazioni

lirico-sinfoniche e dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e che in tale sede la RT aveva quantificato i relativi oneri in 2.250.000 euro, pari pertanto a quelli quantificati dalla norma in esame, non ci sono osservazioni. Sarebbe comunque utile un approfondimento sul procedimento di quantificazione utilizzato, posto che il parametro di riferimento relativo alla spesa per il personale cessato nell'anno precedente potrebbe subire variazioni da un anno all'altro.

Sul comma 3, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Articolo 14

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 determina, a decorrere dal 28 marzo 2026, in 2 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981 (l'attuale livello di tale maggiorazione, da applicarsi all'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari a 5 punti).

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 18 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992 (relative all'ottenimento della concessione della cittadinanza per servizio allo Stato). I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del DPR n. 18 del 1967 (impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura). Per le finalità di cui al presente comma autorizza la spesa di 258.150 euro per l'anno 2026, di 361.410 euro per l'anno 2027, di 379.481 euro per l'anno 2028, di 398.412 euro per l'anno 2029, di 419.064 euro per l'anno 2030, di 438.855 euro per l'anno 2031, di 461.228 euro per l'anno 2032, di 484.462 euro per l'anno 2033, di 508.556 euro per l'anno 2034, di 534.371 euro per l'anno 2035 e di 561.089 euro a decorrere dall'anno 2036.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari alle somme sopra riportate, mediante riduzione per 258.150 euro per l'anno 2026, 361.410 euro per l'anno 2027 e 561.089 euro annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze.

Per la quantificazione, in base ai dati INPS, la RT fa presente che nel corso del 2023 e del 2024 sono stati emessi circa 65.000 piani di differimento l'anno (con esclusione di agricoli, gestione separata e domestici) per un importo medio di 21.000 euro e una durata

media complessiva di 24 mesi. Di questi il 35% è soggetto a revoca. Posto che una riduzione dell'interesse di dilazione può incentivare il ricorso alla regolarizzazione in modalità rateale presso l'INPS e favorire il recupero dei crediti contributivi, incidendo sulla percentuale di revoche, si ipotizza che di queste ne possano essere recuperate circa 1.700. Tenuto conto che la disposizione partirebbe dalla data di entrata in vigore della stessa e che i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati, l'onere relativo alla diminuzione della maggiorazione di 4 punti percentuali sarebbe il seguente.

(milioni di euro)

	Onere diminuzione maggiorazione di 4 punti percentuali
Anno 2026	4
Anno 2027	12,2
Anno 2028 e successivi	16,2

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare contratti di lavoro subordinato per provvedere ai servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili.

La Rel. III. fa presente che la disposizione è volta a far fronte a una particolare situazione che si è verificata in Tunisia e che rischia di compromettere in maniera irreparabile il corretto funzionamento degli uffici situati in quel Paese. Una nuova normativa tunisina, che si applica anche alle rappresentanze diplomatico- consolari e a tutte le strutture pubbliche notificate come tali nei confronti delle autorità locali (quindi, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Ufficio dell'addetto militare) ha vietato la somministrazione di lavoro e, comunque, l'utilizzo di contratti di appalto con imprese per la fornitura di servizi caratterizzati in via prevalente dall'apporto di lavoro. A tale nuova disciplina si sono adeguati tutti i Paesi, ivi inclusi quelli della UE, che hanno in Tunisia uffici diplomatici o consolari.

La conseguenza diretta di tale nuova disciplina imperativa è che gli uffici che operano in quel Paese non possono più stipulare contratti con imprese esterne per la fornitura di servizi essenziali quali quelli di vigilanza, di pulizia, di giardinaggio e, più in generale, di manutenzione degli immobili, ma sono obbligati ad assumere direttamente, con contratti di lavoro subordinato di diritto locale, i singoli addetti che assicurano i predetti servizi essenziali. Si tratta di categorie di personale che, per la natura delle mansioni svolte (sorveglianza, pulizia e mantenimento etc.), non possono essere inquadrati nella vigente disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura di cui alla parte seconda, titolo VI del DPR n. 18 del 1967, poiché tale disciplina riguarda esclusivamente personale che svolge attività ausiliarie, esecutive o di concetto, che non sono in alcun modo equiparabili alla fornitura di servizi quali ad esempio quelli di sorveglianza, pulizia e manutenzione di immobili e giardini.

Trattandosi di personale che svolge funzioni non caratterizzate da specifici vincoli con l'Italia, è ragionevole escludere che la relativa attività lavorativa sia valutata ai fini

dell'ottenimento della concessione della cittadinanza per servizio allo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.

Gli oneri sono stati quantificati – riprende **la RT** – in via prudenziale utilizzando i seguenti criteri.

Il salario mensile medio previsto per queste categorie di dipendenti è stimato in 400 euro per tredici mensilità, tenendo conto del mercato del lavoro locale e degli stipendi medi corrisposti per analoghe mansioni da parte di altri uffici diplomatico-consolari di Paesi UE e della Delegazione dell'Unione europea presenti in Tunisia. Al salario di base occorre aggiungere un incremento annuale del 5%, obbligatorio in base alla legge tunisina, e il calcolo dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto che corrisponde, al massimo, a due mensilità per ogni anno di impiego.

La seguente tabella riporta un calcolo del salario mensile per ciascun addetto proiettato su 10 annualità. Gli oneri riflessi al 17% sono quelli previsti dall'attuale normativa previdenziale tunisina.

	Salario unitario mensile	Salario unitario annuo	Oneri riflessi annui (17%)	Accantonamento annuo per tfr	Totale per 50 unità
Anno 2026	€ 400	€ 5.200	€ 884	€ 800	€ 258.150 (*)
Anno 2027	€ 420	€ 5.460	€ 928	€ 840	€ 361.410
Anno 2028	€ 441	€ 5.733	€ 975	€ 882	€ 379.481
Anno 2029	€ 463	€ 6.019	€ 1.023	€ 926	€ 398.412
Anno 2030	€ 487	€ 6.331	€ 1.076	€ 974	€ 419.064
Anno 2031	€ 510	€ 6.630	€ 1.127	€ 1.020	€ 438.855
Anno 2032	€ 536	€ 6.968	€ 1.185	€ 1.072	€ 461.228
Anno 2033	€ 563	€ 7.319	€ 1.244	€ 1.126	€ 484.462
Anno 2034	€ 591	€ 7.683	€ 1.306	€ 1.182	€ 508.556
Anno 2035	€ 621	€ 8.073	€ 1.372	€ 1.242	€ 534.371
Anno 2036	€ 652	€ 8.477	€ 1.441	€ 1.304	€ 561.089

(*) Gli oneri per l'anno 2026 sono calcolati per 9 mensilità, in quanto l'obbligo di stipula di contratti di lavoro subordinato previsto dall'ordinamento tunisino decorre dal 1° aprile 2026.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria. L'accantonamento inciso presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione nella misura indicata non pregiudica l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	E	EXT				-4,0	-12,2	-16,2	-4,0	-12,2	-16,2
		S	C	4,0	12,2	16,2						
3	Attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia	S	C	0,26	0,36	0,38	0,26	0,36	0,38	0,26	0,36	0,38
4	Riduzione Tabella A – MAECI	S	C	-0,26	-0,36	-0,56	-0,26	-0,36	-0,56	-0,26	-0,36	-0,56

Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 2, si osserva innanzitutto che la riduzione della maggiorazione sembra, attenendosi ai dati normativi, pari a 3 e non a 4 punti percentuali, il che ridurrebbe l'onere di un quarto. Inoltre, il tenore letterale del comma 1 non sembrerebbe precludere l'applicazione del beneficio in esame, sia pur limitatamente alle rate future, anche ai piani di dilazione e rateizzazione già in essere, il che condurrebbe a un incremento dell'onere nel primo biennio di applicazione.

Si rappresenta poi che la RT fa riferimento ai tempi di differimento (24 mesi) relativi al 2023 e al 2024, ovvero precedenti all'introduzione, con l'articolo 23 della legge n. 203 del 2024 (cd. "collegato lavoro"), della possibilità di concedere a decorrere dal 1° gennaio 2025 rateazioni, per debiti non affidati alla riscossione, fino a 60 mensilità per somme oltre i 500.000 euro e fino a 36 mensilità per somme inferiori a tale cifra⁵.

Si prende atto dei dati relativi alla numerosità dei piani di differimento annui (65.000) e del relativo importo medio (21.000 euro), evidentemente desunti da fonti amministrative. Una conferma andrebbe poi fornita circa la percentuale di revoche, che appare significativa (il 35% circa, ovvero quasi 23.000 casi annui), mentre, dato tale valore, l'ipotesi di 1.700 rientri nell'iter di dilazione sembra prudente.

Sulla base dei dati forniti, comunque, si rileva che la quantificazione per il 2028 e a regime appare sostanzialmente corretta, mentre una moderata sovrastima dell'onere, in termini assoluti, sembra riferibile sia al 2026 che al 2027.

Inoltre si ricorda che le entrate da interessi per dilazione e differimento sono ammontate a 147 milioni di euro complessivi nel 2024, come attesta il relativo Rendiconto INPS⁶, per cui le stime degli oneri riportate appaiono plausibili e comunque appropriate in termini di ordine di grandezza, fermi restando i rilievi sopra sollevati.

⁵ Vedasi anche il decreto ministeriale d'attuazione, rinvenibile al seguente *link*: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DI-del-24102025>

⁶ Vedasi la Nota integrativa al Rendiconto 2024, pagina 45, raggiungibile attraverso il seguente *link*: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/datiebilanci/bilanci-e-rendiconti/rendicontigenerali/documents/2024/Rendiconto_generale.zip

Per quanto attiene al comma 3, non vi sono osservazioni sulla quantificazione, nel presupposto che siano corretti i valori assunti rispetto ai parametri rilevanti per la quantificazione (onere stipendiale mensile medio – che appare compatibile con dati attinti da fonti aperte su *internet* -, oneri riflessi e unità di personale coinvolte). Va comunque rilevato che l'onere è rappresentato da un tetto di spesa e che non sono stati computati i risparmi derivanti dall'estinzione dei contratti di somministrazione finora utilizzati, il che fornisce apprezzabili margini di sicurezza in merito alla congruità dello stanziamento.

Si sottolinea che andrebbe specificato il carattere annuale dell'onere permanente a decorrere dal 2036.

Nulla infine da osservare sulla relativa copertura (comma 4).

Articolo 15 **(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)**

L'articolo 15 modifica alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell'economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'articolo in commento aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione cui è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo 24-*bis*.

Consente inoltre, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali sempre a valere sui fondi di cui al comma 11.

La RT afferma che il comma 1 apporta modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* presentano carattere ordinamentale.

La lettera *d)* prevede che al Comitato partecipi anche un rappresentante designato dal Corpo della guardia di finanza. La disposizione non comporta oneri, in quanto, ai sensi del comma 9, dalla partecipazione al Comitato deriva la corresponsione di rimborsi spese a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-*bis* (un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

La lettera *e)* introduce il comma 8-*bis* che prevede la possibilità del Comitato di avvalersi di consulenti o esperti nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri dallo stesso derivanti, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui, si provvede a valere sulle risorse già previste dal citato comma 11.

La lettera *f*), che prevede la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri da essa derivanti si provvede a valere sui fondi previsti dal comma 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che le norme pongono nuovi oneri a carico delle risorse previste a legislazione vigente. In particolare, si prevedono oneri nel limite di 180.000 euro annui per compensi a consulenti e ulteriori oneri per rimborsi spese per la partecipazione a eventi del direttore del Comitato o di altro membro da questi delegato. In relazione agli oneri per i rimborsi spese citati andrebbe fornita una quantificazione degli stessi.

Per quanto riguarda le risorse utilizzate, si ricorda che erano inizialmente previste in un milione di euro annui, ma il relativo capitolo 1407 dello stato di previsione del MEF reca una dotazione di 860 mila euro circa per ciascun anno del triennio 2026-2028. Ai sensi del previgente articolo 24-*bis* le risorse erano destinate agli oneri connessi alle attività del Comitato e ai rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti del Comitato per la partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato.

Dal rendiconto del bilancio dello Stato del 2024 risultano spese per un ammontare di circa 350 mila euro⁷. Pertanto, andrebbe confermato che lo stanziamento previsto a legislazione vigente rechi sufficienti disponibilità per assicurare la copertura dei nuovi oneri previsti.

Articolo 16

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

Il comma 1 autorizza, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, la spesa di 1,6 milioni di euro per il medesimo anno, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025 (si tratta di somme stanziare proprio per l'attuazione della citata direttiva).

La RT afferma che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, si stima che gli oneri complessivi relativi alla produzione della *disability card* per l'anno 2026 ammontino a 1,6 milioni di euro.

⁷ Il rendiconto del bilancio dello Stato dell'anno 2023 indica una spesa di circa 340 mila euro.

Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno–dicembre 2026 si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro. Tale fabbisogno è calcolato sulla base del costo unitario della *card* (pari a 7,38 euro) e della stima media delle emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti.

L'onere individuato, pari a 1,6 milioni di euro, trova copertura mediante utilizzo delle risorse già stanziato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Disposizioni riguardanti la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nell'ambito dell'adozione del D.Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841	S	C	1,6			1,6			1,6		
	Utilizzo delle somme iscritte sul Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 17, c. 4, della L. 91/2025	S	C	-1,6			-1,6			-1,6		

Al riguardo, premesso che si tratta di autorizzazione disposta entro un limite di spesa, per i profili di quantificazione si osserva che le risorse stanziato, alla luce del costo unitario della carta indicato in RT, consentirebbero l'emissione di circa 217 mila carte. Secondo la RT ciò assicura la continuità del servizio per il periodo giugno-dicembre 2026 e tiene conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti. Alla luce di tali elementi, andrebbe chiarito se vi sono altre risorse che consentono l'emissione di carte nel periodo gennaio-maggio 2026 e andrebbero forniti i dati sugli ultimi volumi registrati. Si ricorda che la RT allegata alla legge n. 91 del 2025 rilevava che durante la fase sperimentale, di cui non era specificato il periodo, erano state ricevute 350 mila domande e che si prevedeva un aumento del volume medio annuo di carte sino ad un valore pari a 685 mila, mentre il volume annualizzato dello stanziamento previsto dalla norma in esame, che secondo la RT è finalizzato a soddisfare il fabbisogno di sette mesi, corrisponderebbe a 372 mila carte.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il decreto delegato che dovrebbe utilizzarne le risorse non risulta ancora approvato e che tali risorse, per il 2026, ammontano a oltre 14 milioni di euro.

Articolo 17
(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

Il comma 1 autorizza a decorrere dall'anno 2026 una spesa pari a 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato al fine di sostenere le spese degli atti processuali, incluso il contributo

unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate. La finalità esplicitamente indicata è quella di garantire il rispetto delle tempistiche processuali, evitando ritardi connessi al mancato o tardivo versamento delle spese di giustizia.

Il comma 2 rinvia, per la relativa copertura finanziaria, all'articolo 18 del provvedimento.

La RT ribadisce che la disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	Risorse a favore dell'Avvocatura dello Stato finalizzate al pagamento, per conto delle parti dalla stessa patrocinate, delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, che autorizza una spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato per il pagamento delle spese degli atti processuali per conto delle parti dalla stessa patrocinate, trattandosi di spese indispensabili per l'espletamento dell'attività della stessa Avvocatura, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il procedimento di quantificazione delle risorse necessarie e chiarimenti circa le ragioni dell'inadeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Per i profili di copertura del comma 2 si rinvia alle osservazioni contenute all'articolo 18.

Articolo 18 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 27 milioni di euro per l'anno 2035.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036:

- a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;

- b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 3, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

In particolare, si prevede che:

- 1) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, sia incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035;
- 2) agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provveda:
 - a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;

- b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
- d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3) infine, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C									
2	b)	Riduzione del Fondo finalizzato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, di cui all'art. 1, c. 770, della L. 199/2025	S	K	-537,0			-537,0			-537,0		
	c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-37,0	-100,2	-223,8	-36,4	-99,6	-223,8	-36,4	-99,6	-223,8
	d)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-30,0			-30,0			-30,0	

Al riguardo, si segnala preliminarmente che al comma 2 nell'elencazione degli oneri riferiti ai vari articoli non viene menzionato l'articolo 17, comma 1, che prevede a decorrere dall'anno 2026 un onere di 500.000 euro, pur se il predetto onere risulta nel conteggio totale.

In merito alla copertura di cui al comma 2, lettera *a*), mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1, si rinvia alle osservazioni formulate nelle predette disposizioni.

Con riferimento alla riduzione del Fondo finalizzato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, prevista alla lettera *b*) del comma 2, si osserva che il predetto Fondo (Cap. 7570) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze presenta, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge n. 199 del 2025, una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione. Da una interrogazione alla banca dati della RGS risulta che in corrispondenza dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame è stato tratto un impegno di 537 milioni di euro per l'anno 2026 sulla predetta dotazione, che risulta ora avere una disponibilità di 763 milioni di euro per l'anno 2026. Ciò premesso, trattandosi di utilizzo parziale di risorse da destinare secondo la norma della legge di bilancio 2026 in via facoltativa alle imprese per l'utilizzo di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di bilancio 2025 e che l'ammontare di 537 milioni corrisponde al credito di imposta in favore di imprese previsto dall'articolo 8 del decreto in esame, nulla da osservare.

Con riferimento alle riduzioni recate al comma 2, lettere *c*) e *d*), rispettivamente a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, verificata la disponibilità delle risorse per l'anno 2026, andrebbe confermata la disponibilità anche per gli anni successivi.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb. 2026 [Nota di lettura n. 334](#)
A.S. 1778: "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 335](#)
A.S. 1812: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mar. 2026 [Nota di lettura n. 336](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (**Atto del Governo n. 382**)
- " [Nota di lettura n. 337](#)
A.S. 1818: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"
- " [Nota di lettura n. 338](#)
A.S. 1786: "Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica"
- " [Nota di lettura n. 339](#)
A.S. 1832: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"
- " [Nota di lettura n. 340](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 384**)
- " [Nota di lettura n. 341](#)
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (**Atto del Governo n. 390**)
- " [Nota di lettura n. 342](#)
A.S. 1845: "Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali"